

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista
Raffaella Arbini - Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente
Claudio Capra - Consulente aziendale

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 14/2025 – Dal 2026 rilevazione integrata di corrispettivi IVA e pagamenti elettronici

Rif. ns Circolare di Studio n. 1

La legge di Bilancio 2025 – legge n. 207 del 30 dicembre 2024, art. 1, commi da 74 a 77 – ha previsto l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2026, di integrazione del processo di certificazione fiscale dei corrispettivi e degli incassi avvenuti per il tramite dei circuiti di pagamento elettronici.

Entro il termine dell’anno 2025, tutti gli utilizzatori di Registratore Telematico saranno dunque obbligati ad operare un nuovo aggiornamento tecnico degli strumenti in uso.

Misure a contrasto dell’evasione

Il nuovo obbligo di integrazione del processo di certificazione fiscale dei corrispettivi e degli incassi avvenuti per il tramite dei circuiti di pagamento elettronici, decorrente dal **1° gennaio 2026**, è tra le misure assunte dal legislatore a contrasto dell’evasione.

Le disposizioni in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (art. 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) vengono infatti riformulate, con l’intento dichiarato di “*attuare una piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico*” (dossier Senato sulla legge di Bilancio 2025).

Corrispettivi: cosa cambia dal 1° gennaio 2026

Fino al 31 dicembre 2025, l’obbligo in capo al contribuente che consegue corrispettivi (esercenti attività di commercio al minuto ed attività assimilate per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, se non su esplicita richiesta del cliente, ex art. 22 D.P.R. n. 633/1972) è quello di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

A partire dal 1° gennaio 2026, fermi restando gli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, il contribuente sarà chiamato ad operare **mediante strumenti tecnologici** che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, **nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico**.

Quanto sopra con il fine ultimo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate non solo i totali dei corrispettivi giornalieri (certificati da emissione di documento commerciale), ma anche il totale degli incassi giornalieri effettuati in moneta elettronica.

Collegamento tra RT e strumenti di pagamento elettronico

Alla luce di quanto disposto dalla legge di Bilancio, a partire dal 1° gennaio 2026 il contribuente che gestisce corrispettivi dovrà disporre di uno strumento di certificazione dei corrispettivi (il Registratore Telematico, o altro strumento, anche software) che sia **permanentemente collegato** con gli strumenti **hardware o software** mediante i quali sono accettati i **pagamenti elettronici**.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

In altri termini, il **terminale POS** dovrà essere fisicamente collegato al Registratore Telematico e, parimenti, la connessione dovrà essere attiva (a livello di software) anche per gli strumenti di pagamento elettronico che non richiedono l'utilizzo di un terminale, quali possono essere le varie **App di pagamento** comunemente diffuse sul territorio nazionale.

Lo scopo della novità introdotta alla norma è quella di consentire al Registratore Telematico di **memorizzare l'avvenuto incasso a mezzo moneta elettronica** da parte dell'esercente – senza però memorizzare i dati anagrafici del soggetto pagante, a tutela della privacy di quest'ultimo – indipendentemente **dal fatto che l'esercente emetta il documento commerciale** (scontrino) o meno.

I dati memorizzati, poi, saranno oggetto di **trasmissione telematica** all'Agenzia delle Entrate, **a cadenza giornaliera**, similmente a quanto già accade per il totale dei corrispettivi certificati.

L'incrocio delle due informazioni consentirà di rilevare immediatamente eventuali discrepanze (ovvero l'avvenuto incasso in moneta elettronica a fronte della mancata emissione dello scontrino), mentre ora le eventuali differenze possono emergere solo dall'incrocio dei dati dei corrispettivi elettronici trasmessi dagli esercenti e dai dati dei totali dei pagamenti elettronici effettuati a favore degli stessi, attualmente trasmessi all'Agenzia delle Entrate a cura delle banche e dai diversi gestori dei circuiti di pagamento.

Aspetti tecnici

Il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi non sarà di carattere fisico, ma consisterà nell'abbinamento dei dati identificativi dei registratori telematici/server RT ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico utilizzati, mediante un apposito servizio web dell'Agenzia delle Entrate che sarà reso disponibile nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi (prov. Agenzia delle Entrate 31.10.2025 n. 424470), escludendo qualsivoglia intervento di natura tecnica sugli stessi.

Per adempiere il nuovo obbligo, gli esercenti dovranno:

- accedere all'**area riservata** del portale Fatture e Corrispettivi e selezionare l'apposito servizio web;
- utilizzare il servizio per registrare i dati identificativi di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato, in **abbinamento** alla matricola di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi, già censito e attivato;
- registrare l'indirizzo dell'unità locale presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento.

Per agevolare il contribuente, sarà visualizzato l'elenco degli strumenti di cui questi, in base alle informazioni comunicate dagli intermediari finanziari, risulta titolare.

Il collegamento potrà essere eseguito **direttamente** dai soggetti obbligati o **tramite intermediari** delegati al servizio "Accreditamento e censimento dispositivi".

Nonostante l'obbligo decorra dal prossimo 1° gennaio, è prevista una gradualità nella sua attuazione. È stabilito, infatti, che per gli strumenti di pagamento elettronico già nella disponibilità degli esercenti e per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un contratto di convenzionamento, il collegamento andrà effettuato **entro 45 giorni** dalla data di messa a disposizione del citato servizio web nell'area riservata.

A regime, invece, ossia per gli strumenti di pagamento elettronico per i quali il contratto di convenzionamento sarà stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, il collegamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del **secondo mese successivo** alla data di effettiva disponibilità dello strumento ed entro l'ultimo giorno del mese. Gli stessi termini dovranno essere rispettati anche in caso di **variazione** degli strumenti già utilizzati (es. disattivazione di un Pos).

Diversamente, per coloro che trasmettono i corrispettivi tramite la **procedura web** dell'Agenzia delle Entrate, il collegamento ai dispositivi di pagamento elettronico potrà essere operato all'interno della medesima procedura.

Le nuove funzionalità dovrebbero essere rese disponibili all'inizio del mese di **marzo 2026**, ma la data effettiva sarà resa nota con un avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.

Per quanto concerne i termini di rilevazione e invio dei dati di pagamento elettronico, si specifica che la memorizzazione puntuale di tali dati dovrà avvenire, mediante gli strumenti utilizzati per la rilevazione dei corrispettivi, al momento della **registrazione delle operazioni di vendita** o prestazione, "riportando nel documento

commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare”. I dati di pagamento andranno poi **trasmessi** giornalmente nel rispetto delle specifiche tecniche previste per l’invio dei corrispettivi.

Sanzioni

In realtà, già oggi, all’interno del tracciato dei corrispettivi telematici, deve risultare il dato dei pagamenti elettronici ricevuti: gli esercenti devono infatti indicare la tipologia di pagamento ricevuta a fronte di ciascuna vendita, tramite l’apposita funzionalità presente sugli RT.

Ma se per le vendite realizzate entro fine 2025, l’informazione sulla modalità di pagamento costituisce sostanzialmente, al momento, un mero dato statistico, in futuro, la tracciatura del pagamento tramite Pos avverrà in maniera automatica, proprio grazie al collegamento fisico diretto con lo strumento di certificazione fiscale.

La legge di Bilancio 2025, ha altresì precisato il regime sanzionatorio applicabile in caso di inadempienza ai nuovi obblighi che entrano in vigore il **1° gennaio 2026**:

- **mancato collegamento** dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati, memorizzati e trasmessi i dati dei corrispettivi e i dati dei pagamenti elettronici:
 - **sanzione pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro** (ovvero la stessa sanzione prevista in caso di mancata installazione del registratore telematico, ex art. 11, comma 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471);
 - **sanzione accessoria**: sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali ad essa destinati, per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi (ovvero la stessa sanzione prevista in caso di accertata omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali, ex art. 12, comma 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
- **violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici**:
 - **sanzione amministrativa di 100 euro per ciascuna trasmissione giornaliera**, entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre (la stessa sanzione prevista in caso di omessa o tardiva trasmissione, o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, dei corrispettivi giornalieri, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, ex art. 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. n. 471/1997).
 - **sanzione accessoria**: se vengono contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi (vengono estese alla violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici le sanzioni accessorie già previste per la violazione dell’obbligo di emettere ricevuta fiscale o scontrino fiscale, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, ex art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997).

E appena il caso di sottolineare che sarà indispensabile porre particolare attenzione al fine di **digitare correttamente in cassa, all’atto della vendita, la modalità di pagamento utilizzata dal cliente**: si tratta infatti di una informazione che costituirà oggetto di analisi e controllo grazie all’incrocio con i dati dei pagamenti elettronici ricevuti dalle Entrate, con cadenza mensile e con riferimento alle operazioni giornaliere, da parte dei Psp - prestatori di servizi di pagamenti.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.

7 novembre 2025

Studio Giuliano